



Ordinanza n. **2143** /2013 R.O.

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, si è rilevato un notevole incremento di soggetti che accedono all'area ex bersaglio accendendo fuochi per la preparazione di alimenti;

**CONSIDERATO** altresì che con l'arrivo della bella stagione il fenomeno è previsto in ulteriore aumento in considerazione del maggior numero di persone che accedono a tale area;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

**CONSIDERATO** che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 c<sup>4</sup> del D. Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare.

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07.04.2011 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 c<sup>4</sup> del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), come sostituito dall'art. 6 del D. L. 23.005.2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 c<sup>1</sup>, della legge 24.07.2008 n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili ed urgenti», ove si consente che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza.

**VISTA** la nota orientativa dell'ANCI nazionale riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13.04.2011.

**RITENUTO**

- di dover adottare ogni azione a carattere preventivo per la riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi oltre già quanto previsto da norme di rango superiore;
- che a tutti gli effetti trovano applicazione in tal senso azioni di prevenzione che scongiurino il verificarsi di circostanze che possano provocare danni all'ambiente ed alle cose oltre che a creare situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, mediante il divieto di accensione di fuochi all'aperto con ogni mezzo compreso l'utilizzo di barbecue o altra attrezzatura alimentata con combustibili solidi quali legno o carbonella.

**VISTA** la legge n. 689 del 24.11.1981.

## ORDINA

**A partire dal 12 luglio 2013 e fino al 31 ottobre 2013, nell'area comunale denominata ex parco bersaglio di cui al foglio 34 particelle 272 ed adiacenti, è vietata per qualsiasi fine – compresa la preparazione di alimenti:**

**l'accensione di fuochi a terra e l'abbandono di materiale che possa propagare incendi.**

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689/1981 nell'ambito della sanzione edittale dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 con possibilità di pagamento della somma entro 60 giorni dalla notificazione/contestazione.

Si applica inoltre la sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi su intimazione dell'autorità intervenuta; in caso di mancata ottemperanza all'intimazione l'Autorità provvede d'ufficio con addebito delle spese occorse a carico del soggetto inadempiente.

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio on line comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione, Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Sommariva del Bosco 12 luglio 2013



**Il Sindaco**  
**(Dott. PEDUSSIA Andrea)**